



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE



Scheda di Monitoraggio

Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22

“Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE

Scheda di Monitoraggio

Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22

“Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”

Coordinamento scientifico: Prof. G. Valotti

Gruppo di Progetto: dott. G. Frollo, dott.ssa P. Rappo, dott.ssa M. Zanon

Coordinatore: dott. S. Amadi



INDICE

| | <i>pag.</i> |
|---|-------------|
| A) INFORMAZIONI GENERALI..... | 1 |
| B) ANALISI FINANZIARIA..... | 3 |
| Sez. 1: Spesa complessiva della Regione..... | 3 |
| Sez. 2: Linee di spesa finanziate (distribuzione %)...... | 4 |
| Sez. 3: Ripartizione per Provincia dei contributi regionali assegnati..... | 5 |
| C) ANALISI DI OUTPUT..... | 6 |
| C.1.) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT "INTERMEDIO"..... | 6 |
| Sez. 1: Progetti finanziati..... | 6 |
| Sez. 2: Grado di copertura dei costi dei progetti finanziati..... | 6 |
| C.2.) VALUTAZIONE DELL'OUTPUT "FINALE"..... | 7 |
| Sez. 1: Esito dei finanziamenti..... | 7 |
| Sez. 2: Valutazione del grado di soddisfacimento dei destinatari..... | 8 |
| Sez. 3: Valutazione di altri interlocutori rilevanti..... | 9 |
| D) CONFRONTO CON ALTRE REGIONI..... | 10 |
| LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1997, N. 22 "NORME PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO"..... | 11 |



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE



Scheda di Monitoraggio

Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22

“Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”

**SCHEDA DI MONITORAGGIO****L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 22****“NORME PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO”****A) INFORMAZIONI GENERALI**

Obiettivi della legge: prevenire l’inquinamento luminoso (come tale intendendosi “ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste”) sul territorio regionale, mirando in tal modo a tutelare e migliorare l’ambiente, conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette, promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

Interventi previsti (a carico della Regione):

- a) predisporre, approvare ed aggiornare il piano regionale per la prevenzione dell’inquinamento luminoso (PRPIL);
- b) incentivare l’adeguamento alle norme antinquinamento degli esistenti impianti pubblici d’illuminazione esterna (IPIE);
- c) divulgare le problematiche relative all’inquinamento luminoso;
- d) promuovere iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell’ambito dell’illuminazione.

Interventi previsti (a carico dei Comuni):

- a) predisporre, approvare ed aggiornare il piano comunale dell’illuminazione pubblica (PCIL), ad integrazione del piano regolatore generale;
- b) integrare il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli IPIE;
- c) verificare il rispetto delle misure stabilite da questa legge e dal PRPIL;
- d) applicare le sanzioni amministrative.

Struttura competente: Unità complessa Tutela Atmosfera.

Note:

L'articolo 9 prevede che, fino all'entrata in vigore del PRPIL, si applichino le **misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici**, che l'articolo 8 tutela distinguendoli in:

1. osservatori astronomici professionali, svolgenti attività di ricerca scientifica;
2. osservatori astronomici non professionali e siti di osservazione, svolgenti attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale.

Attorno ad ognuno di essi viene istituita una **zona di particolare protezione** dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio pari a:

- 25 km. per gli osservatori sub 1;
- 10 km. per gli osservatori ed i siti sub 2.

L'articolo 10 della legge individua due **linee di spesa**:

- a) contributi ai Comuni per la predisposizione del PCIL (in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore ad € 15.493,71);
- b) contributi ai Comuni per l'adeguamento degli IPIE alle norme tecniche fissate dalla legge e dal PRPIL (in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore ad € 36.151,98).

Vengono fissati i seguenti **criteri di priorità** per l'assegnazione dei contributi:

- I. Comuni ricadenti nelle zone di protezione di 25 km. dagli osservatori sub 1.
- II. Comuni ricadenti nelle zone di protezione di 10 km. dagli osservatori sub 2.
- III. Comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991.

Le deliberazioni con cui, dal 1997 al 2001, la Giunta regionale ha provveduto ad impegnare l'intera somma stanziata a bilancio, precisano che l'**erogazione** ai Comuni delle singole quote attribuite interverrà *“solo ad avvenuta realizzazione degli interventi di cui al progetto allegato alla domanda di contributo e su presentazione di una dichiarazione di ultimazione degli stessi”*.

L'articolo 10, comma 4, lascia comunque intatta la possibilità per la Giunta, anche sulla scorta del parere della Commissione consiliare competente, di approvare il riparto dei contributi (sulla base dei criteri di priorità di cui al comma 5) individuando diverse modalità di erogazione.


Il PRPIL non è stato ancora adottato dalla Giunta regionale, sebbene l'articolo 5 fissi il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, nonché il suo aggiornamento *“ogniquale volta ve ne sia necessità e comunque almeno ogni cinque anni”*.



B) ANALISI FINANZIARIA

Sez. 1: Spesa complessiva della Regione (dati aggiornati al 29/08/2004)

Tav. 1: Somme stanziare, impegnate e pagate (valori in euro)




V. Tab. 1 Allegati

Note:

- le modalità di erogazione dei contributi prevedono il pagamento dell'intera somma assegnata solo a rendicontazione del progetto per il quale è stato chiesto ed ottenuto il finanziamento;
- a partire dall'anno 2002 la legge non è più stata finanziata.

Tav. 2: Spesa complessiva (valori in euro)




V. Tab. 1 Allegati




Sez. 2: Linee di spesa finanziate (distribuzione %)

V. Tab. 2
Allegati


Tav. 3: Contributi assegnati negli anni 1997 - 2001




Anno 1997




Anno 1998



Anno 1999



Anno 2000




Anno 2001

- Contributi per progetti di predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica
- Contributi per progetti di adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna



Sez. 3: Ripartizione per Provincia dei contributi regionali assegnati

Tav. 4: *Contributi regionali assegnati per Provincia negli anni 1997-2001 (valori in euro)*



V. Tab.
4, 5, 6, 7, 8
Allegati

Note:

- le province di Venezia e Rovigo hanno presentato domande per l'assegnazione di contributi che, pur se ammissibili, non hanno ricevuto finanziamenti per carenza di fondi.



C) ANALISI DI OUTPUT

C.1.) Valutazione dell'Output "intermedio"

Sez. 1: Progetti finanziati

Tav. 5: *Analisi delle domande*

| Anno | Domande | | | |
|-----------|----------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| | pervenute | ammissibili e finanziate | non finanziate | inammissibili |
| 1997 | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 1998 | 33 | 18 | 15 | 0 |
| 1999 | 37 | 16 | 18 | 3 |
| 2000 | 28 | 22 | 0 | 6 |
| 2001 | 31 | 13 | 11 | 7 |
| 2002-2004 | La legge non è stata finanziata. | | | |

V.
Tab.
3
All.

Note:

- nella categoria "domande non finanziate" rientrano quelle domande che, pur ammissibili, non hanno ricevuto contributi per assenza di fondi.

Sez. 2: Grado di copertura dei costi dei progetti finanziati

Tav. 6: *Quota percentuale del costo degli interventi a carico della Regione*

| Anno | Piano opere (A) | Quota attribuibile (B) | Quota attribuita (C) | Copertura % (C/B) |
|------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| 1997 | 968.528,67 | 337.917,75 | 154.937,07 | 45,85 |
| 1998 | 7.998.612,46 | 1.073.006,86 | 258.228,45 | 24,07 |
| 1999 | 2.307.843,39 | 501.794,51 | 154.937,07 | 30,88 |
| 2000 | 2.772.728,91 | 665.415,28 | 258.228,45 | 38,81 |
| 2001 | 9.015.676,75 | 1.116.697,10 | 154.937,07 | 13,87 |
| Tot | 23.063.390,17 | 3.694.831,51 | 981.268,11 | 26,56 |



C.2.) Valutazione dell'Output "finale"

Sez. 1: Esito dei finanziamenti

La valutazione dei risultati prodotti dalla LR 22/1997 potrà avvenire solo in seguito, poiché numerosi interventi sono ancora in fase di completamento. La legge infatti non indica termini massimi di conclusione degli interventi e di presentazione della rendicontazione dei progetti realizzati. Pertanto si riportano di seguito i dati finora disponibili.

Tav. 7: Numero progetti realizzati (alla data del 19/07/2004)

| Anno | DGR assegnazione dei contributi | N. interventi finanziati | N. rinunce | N. interventi conclusi |
|------|---------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| 1997 | 4751/97 | 10 | 1 | 5 |
| 1998 | 4950/98 | 18 | 0 | 5 |
| 1999 | 4833/99 | 16 | 0 | 6 |
| 2000 | 4131/00 | 22 | 0 | 4 |
| 2001 | 3588/01 | 13 | 0 | 3 |
| | | 79 | 1 | 23 |

Fonte: Unità complessa Tutela Atmosfera

Tav. 8: Contributi assegnati per progetti di predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica (valori in euro)

| Anno | Domande finanziate | Contributi totali | Finanz. min | Finanz. medio | Finanz. max |
|------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1997 | 4 | 18.861,15 | 2.382,16 | 4.715,29 | 7.746,85 |
| 1998 | 7 | 34.548,26 | 2.156,21 | 4.935,47 | 6.507,36 |
| 1999 | 2 | 4.471,60 | 2.682,96 | 2.235,80 | 2.682,96 |
| 2000 | 5 | 22.496,12 | 3.033,67 | 4.499,22 | 7.100,77 |
| 2001 | 1 | 3.408,66 | 3.408,66 | 3.408,66 | 3.408,66 |



Tav. 9: Contributi per progetti di adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna (valori in euro)

| Anno | Domande finanziate | Contributi totali | Finanz. min | Finanz. medio | Finanz. max |
|------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1997 | 10 | 136.075,89 | 1.516,83 | 13.607,59 | 28.921,59 |
| 1998 | 17 | 223.680,16 | 4.338,24 | 13.157,66 | 15.107,72 |
| 1999 | 15 | 150.465,47 | 2.193,19 | 10.031,03 | 18.075,99 |
| 2000 | 20 | 235.732,35 | 5.294,72 | 11.786,62 | 18.075,48 |
| 2001 | 13 | 151.528,40 | 2.733,43 | 11.656,03 | 14.460,83 |

Note:

- come chiarito in premessa, la legge prevede limiti massimi ai contributi da assegnare:
 - a) per la predisposizione del piano comunale di illuminazione in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni (euro 15.493,71);
 - b) per l'adeguamento alle norme tecniche degli impianti di illuminazione esterna esistenti in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento (euro 36.151,98).

Nel corso degli anni di applicazione della legge, in considerazione degli stanziamenti a disposizione e del numero delle domande ammesse al finanziamento, non è stato mai erogato un contributo pari al massimo dell'importo previsto sia per la cat. a) che per la cat. b) di cui sopra.

Sez. 2: Valutazione del grado di soddisfacimento dei destinatari

In questa sezione si approfondisce la valutazione della legge da parte dei soggetti che ne rappresentano i principali destinatari: i Comuni beneficiari dei contributi per la predisposizione del piano comunale di illuminazione e per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

Come chiarito nella sezione precedente, una valutazione compiuta della legge sarà possibile solo in seguito, poiché sino ad ora sono stati conclusi pochi progetti sul totale degli interventi finanziati.

Si ritiene comunque interessante in questa sede indicare alcuni degli ambiti che potrebbero essere oggetto di eventuale analisi futura, ove ritenuta necessaria:

- valutazione della procedura attivata per l'applicazione della legge (chiarezza del bando, termini per la presentazione della domanda, documentazione da presentare);



- valutazione dei contributi erogati (modalità e tempestività nell'erogazione; congruità del contributo per il raggiungimento degli obiettivi della legge);
- qualità della comunicazione dell'iniziativa;
- valutazione del progetto realizzato in relazione ai fondi disponibili ed eventuali riflessioni su evoluzioni future della normativa in questione;
- osservazioni e riflessioni per adattare\migliorare la legge alle esigenze del bacino d'utenza.

Con riguardo alla normativa in esame ed alle sue eventuali evoluzioni future, si sottolinea che:

- a partire dall'anno 2002 essa non ha più ricevuto finanziamenti, anche in ragione, secondo quanto indicato dalla struttura, dell'esiguo ammontare di questi a fronte delle richieste e dell'importo assai elevato delle opere da realizzare;
- è attualmente in corso di predisposizione il piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso, che dovrebbe disciplinare l'attività della Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso.

Nonostante dunque l'applicazione della legge non preveda al momento interventi di finanziamento a favore dei Comuni, un'eventuale indagine di customer satisfaction, adeguatamente preparata anche con la collaborazione della struttura regionale competente, potrebbe fornire utili indicazioni per la predisposizione del piano regionale in atto.

Sez. 3: Valutazione di altri interlocutori rilevanti

In questa sezione si approfondisce la valutazione della legge da parte di soggetti diversi dai diretti destinatari, che occupandosi delle tematiche inerenti la legge in questione, rappresentano interlocutori qualificati ai fini di una sua analisi.

Per quanto riguarda in particolare la L.R. 22/1997, possono essere individuati i seguenti interlocutori:

- gli Osservatori astronomici professionali (2, entrambi in provincia di Vicenza);
- gli Osservatori astronomici non professionali (9 in totale, di cui 3 in prov. TV, 2 in prov. BL, 2 in prov. VR, 1 in prov. PD, 1 in prov. VI);
- i siti di osservazione (4 in totale, di cui 2 in prov. VR, 1 in prov. BL, 1 in prov. VI);
- le associazioni di astrofili presenti sul territorio regionale.

I soggetti sopra indicati potrebbero fornire, ove disponibili, utili informazioni in relazione all'impatto della legge sul fenomeno dell'inquinamento luminoso, nonché



indicazioni tecniche sul piano regionale di prevenzione che attualmente è in corso di elaborazione.

Un altro interlocutore rilevante ai fini della valutazione della normativa in esame è l'Unità Complessa Energia, che potrebbe fornire indicazioni sul risparmio energetico derivante dalla ristrutturazione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti.

Si sottolinea tuttavia, come chiarito dal colloquio con l'Unità complessa tutela atmosfera, che la valutazione dell'impatto reale della normativa in questione sul fenomeno dell'inquinamento luminoso si presenta piuttosto complessa per la tipologia di interventi realizzati attraverso i finanziamenti erogati, riguardanti solo parte degli impianti esistenti sul territorio regionale interessato dalla legge.

D) CONFRONTO CON ALTRE REGIONI

Area di possibile approfondimento a fronte di specifiche esigenze di confronto che vengano di volta in volta segnalate dai Consiglieri regionali.

I dati potranno essere raccolti ed elaborati come indicati nella tabella che segue.

Tav. 10: *Iniziative attuate in altre Regioni*

| Regione | Rif. Legislativo | Iniziativa | Num. progetti finanziati | Impegno finanziario (valori in Euro) |
|---------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | | |



L.R. 27 giugno 1997, n. 22

“Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”



Legge regionale 27 giugno 1997 n. 22 (BUR n. 53/1997)

NORME PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (1)

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione.

1. La presente legge prescrive misure per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

- a) alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;
- b) agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.

Art. 2 - Definizione.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.

Art. 3 - Competenze della Regione.

1. Sono di competenza della Regione:

- a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano regionale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso, di cui all'articolo 5;
- b) l'incentivazione all'adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;
- c) la divulgazione delle problematiche relative all'inquinamento luminoso, anche in collaborazione con l'Associazione italiana di illuminazione (AIDI), l'Associazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL), la Società astronomica italiana (SAIT), l'Unione degli astrofili italiani (UAI) e con l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL);
- d) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell'ambito dell'illuminazione.



Art. 4 - Competenze dei Comuni.

1. Sono di competenza dei Comuni:

- a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano comunale dell'illuminazione pubblica, a integrazione del piano regolatore generale di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) l'integrazione del regolamento edilizio di cui all'articolo 10, primo comma, numero 2, lettera d) della legge regionale n. 61/1985 con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna;
- c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal piano regionale di cui all'articolo 5;
- d) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12;
- e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 5.

Art. 5 - Piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso.

1. Il piano regionale di prevenzione dell'inquinamento luminoso, di seguito denominato PRPIL, disciplina l'attività della Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso, provvedendo in particolare a definire, anche mediante il recepimento di norme tecniche emanate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI):

- a) le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;
- b) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;
- c) i criteri per l'individuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;
- d) le misure di protezione da applicare nelle zone di cui alla lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui all'articolo 9;
- e) le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991;
- f) i criteri per la predisposizione del piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 6.

2. Il PRPIL ha l'efficacia del piano di settore di cui all'articolo 3, primo comma, punto 1, lettera a) della legge regionale n. 61/1985 ; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.



3. Il PRPIL è adottato dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Dell'adozione del PRPIL di cui al comma 3 è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione.
5. Il PRPIL di cui al comma 3 è depositato presso gli uffici regionali ed almeno anche presso le sedi delle Province ed è disponibile per la consultazione per sessanta giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni sul PRPIL di cui al comma 3, entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del periodo di consultazione di cui al comma 5.
7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale trasmette il PRPIL, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, al Consiglio regionale per l'approvazione. Il PRPIL entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. Il PRPIL è aggiornato ogni qualvolta ve ne sia necessità e comunque almeno ogni cinque anni; per l'aggiornamento si applicano le procedure di cui ai commi da 4 a 7.
9. Le modifiche alle norme tecniche del PRPIL di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) sono apportate mediante deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevole.

Art. 6 - Piano comunale dell'illuminazione pubblica.

1. Il piano comunale dell'illuminazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 1, programma la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
 - b) riduzione dell'inquinamento luminoso;
 - c) risparmio energetico;
 - d) miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;
 - e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.
2. Il piano comunale dell'illuminazione pubblica indica, tra l'altro, le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento.



Art. 7 - Disposizioni integrative del regolamento edilizio.

1. I Comuni integrano il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL.

Art. 8 - Tutela dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici.

1. Sono tutelati dalla presente legge:

a) gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica, di cui all'allegato A;

b) gli osservatori astronomici non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale, di cui all'allegato B.

2. L'elenco degli osservatori astronomici professionali di cui all'allegato A è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.

3. L'elenco degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui all'allegato B è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta congiunta dell'UAI e della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 9 - Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici.

1. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici di cui al presente articolo.

2. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:

a) 25 chilometri per gli osservatori professionali di cui all'allegato A;

b) 10 chilometri per gli osservatori non professionali ed i siti di cui all'allegato B.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, entro un chilometro in linea d'aria dagli osservatori professionali di cui all'allegato A, sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione di luce verso l'alto; le sorgenti esistenti non rispondenti a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate.

4. A partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato ai soggetti privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli



verso il cielo; nella fascia compresa tra il raggio di 25 chilometri ed il raggio di 50 chilometri dagli osservatori professionali di cui all'allegato A, detti fasci dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione di cui si trovano i telescopi.

5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a individuare, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonché la fascia di cui al comma 4; copia della documentazione cartografica è inviata ai Comuni interessati.

6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici di cui all'articolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre giornate all'anno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

Art. 10 - Contributi regionali ai Comuni.

1. La Regione concede ai Comuni contributi per la predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica di cui all'articolo 6, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.

2. La Regione concede ai Comuni contributi per l'adeguamento alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.

3. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 2, i Comuni presentano domanda alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.

4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riparto dei contributi, individuando le modalità di erogazione.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici professionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
- b) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
- c) Comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991.



6. Per l'anno 1997 il termine di cui comma 3, è fissato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 - Norme transitorie.

1. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni adottano in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna i criteri tecnici di cui all'allegato C.

2. Fino all'entrata in vigore del PRPIL, i Comuni promuovono l'adeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui all'allegato C.

Art. 12 - Sanzioni.

1. A partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del PRPIL, l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni.

2. Il Sindaco ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 3, previa diffida del Sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 10 milioni.

4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, previa diffida del Sindaco a provvedere entro dieci giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL.

Art. 13 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in lire 300 milioni per l'esercizio 1997, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 50164, denominato "Interventi regionali per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27 della legge n. 549/1995", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1997.

2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 50274 denominato "Interventi per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", con stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza e cassa.



3. Per gli esercizi successivi al 1997 gli stanziamenti saranno determinati ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità) e successive modificazioni e integrazioni. (2)

ALLEGATO A

(previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a)

Osservatori astronomici professionali:

1. Osservatorio astronomico di Padova a Cima Ekar, in comune di Asiago (Vicenza);
2. Osservatorio astrofisico dell'Università degli studi di Padova, in comune di Asiago (Vicenza).

ALLEGATO B

(previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b)

Osservatori astronomici non professionali e siti di osservazione:

1. Osservatorio del Col Druscìè, Associazione Astronomica Cortinese, località Col Druscìé, in comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno);
2. Osservatorio di Vignui, Associazione Feltrina Astrofili, località Vignui, in comune di Feltre (Belluno);
3. Sito astronomico del Monte Lagazuoi, Rifugio Lagazuoi, in comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno);
4. Osservatorio "Giuseppe Colombo", Gruppo Astrofili di Padova, Via Comaro 1b, in comune di Padova;
5. Osservatorio Collegio Pio X, Associazione Astrofili Trevigiani, Borgo Cavour 40, in comune di Treviso;
6. Osservatorio del "Centro Incontri con la natura", Casa don Bosco, Via Santa Lucia 45, in comune di Crespano del Grappa, (Treviso);
7. Osservatorio pubblico, Associazione Astrofili di Vittorio Veneto, Via Piadera, in comune di Fregona (Treviso);
8. Osservatorio Luciano Lai, Via Mantovana 130, Madonna di Dossobuono, in comune di Verona;
9. Osservatorio "Le Pleiadi", località Settimo, in comune di Pescantina (Verona);
10. Sito astronomico "Bocca di Selva", località Bocca di Selva, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
11. Sito astronomico "Pozza Morta", località Pozza Morta, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
12. Osservatorio del Monte Novegno, Gruppo Astrofili di Schio, località La Busa, in comune di Schio (Vicenza);



13. Sito astronomico del Monte Toraro (riferimento geografico: installazioni militari), in comune di Arsiero (Vicenza).

ALLEGATO C

(previsto dall'articolo 11)

Criteria tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna

1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione.
2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.
3. Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente.
4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale.
5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.

note

(1) L'articolo 79 comma 1 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone che sino all'approvazione di una legge recante un testo unico di disciplina organica della materia, entro 2 anni dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 resta ferma la ripartizione di competenze fra Regione ed enti locali previste dalle leggi regionali vigenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico.

(2) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.

Fonte: Consiglio Regionale del Veneto – Sito Ufficiale (www.consiglioveneto.it)